



Oggetto: **L.R. N. 2 DEL 25/01/2005 – ART. 11: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L' AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE, DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE E SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro, nel quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 15 ottobre 2001, n° 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del Dirigente del Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del direttore del dipartimento SVILUPPO ECONOMICO;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione resa in forma palese riportata a pag. 1.

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005, il "Regolamento per l'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale" riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta Regionale verranno approvate le procedure operative in materia di autorizzazione per lo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Bruno Brandoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Dott. Gian Mario Spacca



Per verifica e controfirma
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO
Dott. Fabrizio Costa

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo n. 276 del 10/09/2003 – art. 6
Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 – art. 11

B) MOTIVAZIONE

L'art. 6 del D. Lgs. 276/03 disciplina, nell'ambito delle modalità per l'organizzazione del mercato del lavoro, i cosiddetti "regimi particolari di autorizzazione", intendendo comprendere l'autorizzazione concessa dalle regioni per lo svolgimento dell'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, con esclusivo riferimento al proprio territorio;

In particolare l'art. 6 – 8° comma – del D. Lgs. 276/03 stabilisce che le procedure di autorizzazione regionale sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal medesimo Decreto Legislativo;

Con il presupposto di tali disposizioni, la Regione Marche ha provveduto ad inserire nella legge regionale n. 2 del 25/01/2005 concernente: "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", nell'ambito del Titolo II: "Sistema regionale dei servizi per l'impiego", uno specifico articolo relativo appunto a tale argomento;

Prevede infatti l'art. 11 della L.R. n. 2/2005 che "*La Giunta Regionale, sentite le province e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, determina con proprio provvedimento, le modalità per il rilascio a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione alla gestione nel territorio regionale dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale*";

La proposta di disciplina che si intende approvare con il presente atto, redatta in conformità alle disposizioni contenute:

Oggetto:



- o nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/12/2003
- o nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05/05/2004
- o nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24/06/2004, n. 25

è stata sottoposta all'esame delle Amministrazioni provinciali in data 17/06/2005 e a quello delle parti sociali il 15/07/2005.

C) ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per le motivazioni sopra espresse si propone quanto segue:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005, il "Regolamento per l'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale" riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta Regionale verranno approvate le procedure operative in materia di autorizzazione per lo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale.

Il Responsabile del Procedimento
(Marisa Fabietti)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E PROBLEMI DEL LAVORO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

Dichiara inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Fabrizio Costa)



PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del dirigente del Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Fabrizio Costa)

La presente deliberazione si compone di n° _____ pagine, di cui n° _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta Regionale
(Dott. Bruno Brandoni)



Allegato "A"

**REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALLO SVOLGIMENTO
DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE, DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE
E DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE**

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente atto disciplina le procedure cui devono attenersi i soggetti pubblici e privati che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 11 della Legge Regionale 25/01/2005 n. 2 intendano ottenere l'autorizzazione all'esercizio, nel solo territorio regionale, delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, come definite dall'art. 2 del D. Lgs. n. 276/03.
2. I soggetti già autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 276/03 non necessitano dell'autorizzazione regionale per l'esercizio delle attività autorizzate.

Art. 2 – Efficacia del provvedimento

1. L'autorizzazione regionale costituisce, nei limiti ed alle condizioni di cui al D. Lgs. 276/03, condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediazione comporta automaticamente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ricerca e selezione del personale e a quella di supporto alla ricollocazione professionale.
3. I soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ricerca e selezione del personale o di supporto alla ricollocazione professionale possono fare richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione previa produzione della documentazione e delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti tecnici, finanziari e professionali richiesti per lo svolgimento di tale attività, anche mediante integrazione di quelli già da loro posseduti.

Art. 3 –Autorizzazione provvisoria



1. I soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività oggetto del presente atto debbono presentare apposita richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante e prodotta sugli appositi formulari e con le modalità all'uopo disposte dalla Regione Marche.
2. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti nel successivo articolo 5 e alla effettuazione di ogni altro adempimento previsto da norme di legge e di regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del D. Lgs. 276/03, la Regione Marche rilascia l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui al comma 1 del precedente art. 1, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'iscrizione del soggetto nella apposita sezione regionale dell'albo previsto dall'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 276/03.
4. Salvo esito negativo del procedimento, l'autorizzazione provvisoria deve essere rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine senza comunicazione di rifiuto o richiesta di integrazione dei documenti, la richiesta di autorizzazione provvisoria si intende accettata.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria, il soggetto interessato predispone ed allega alla richiesta un documento analitico dal quale si evinca che dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività di cui si richiede l'autorizzazione, indicando le unità organizzative dislocate nel territorio regionale, nonché l'organico destinato alla predetta attività.
6. La validità dell'autorizzazione provvisoria è fissata in due anni decorrenti dalla data del rilascio.
7. La validità dell'autorizzazione provvisoria si intende prorogata per il tempo necessario al rilascio di quella a tempo indeterminato prevista dal successivo art. 4, purchè le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione a tempo indeterminato siano avviate dall'interessato entro i termini di scadenza dell'autorizzazione provvisoria.

Art. 4 –Autorizzazione a tempo indeterminato

1. Il rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato avviene decorsi due anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione provvisoria, a seguito di espressa richiesta da produrre sugli appositi formulari e con le modalità all'uopo disposte dalla Regione Marche da parte del soggetto provvisoriamente autorizzato.
2. Ai fini del rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato i soggetti richiedenti predispongono una relazione analitica dell'attività svolta nel corso del biennio precedente,



secondo appositi formulari e con le modalità all'uopo disposte dalla Regione Marche, e presentano la documentazione idonea allo scopo.

3. Con esclusivo riguardo all'attività di intermediazione, ai fini dell'oggetto sociale, il concetto di prevalenza, da verificarsi a consuntivo decorso il primo biennio di attività, va inteso in senso strettamente quantitativo, nel senso che l'attività oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1 per cento delle attività del soggetto svolte nell'arco dei ventiquattro mesi.
4. Una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica del mantenimento del requisito dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, verrà effettuata di biennio in biennio, sulla base dei dati di contabilità analitica che devono essere desumibili da ogni unità operativa, rispettando gli stessi parametri stabiliti al precedente comma 3.
5. L'autorizzazione a tempo indeterminato non può essere concessa ai soggetti in possesso di autorizzazione provvisoria che non abbiano svolto, o che abbiano svolto con carattere saltuario o intermittente, l'attività o le attività per le quali sono direttamente autorizzati.
6. La Regione Marche, subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta, rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al precedente comma. Decorso il suddetto termine senza comunicazione di rifiuto o richiesta di integrazione dei documenti, la richiesta di autorizzazione provvisoria si intende accettata.

Art. 5 - Requisiti per l'autorizzazione regionale

1. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 5, commi 1 e 4, lettere a) e c) del D. Lgs. 276/03.
2. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di ricerca e selezione del personale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 5, commi 1 e 5, del D. Lgs. 276/03.
3. I requisiti per le attività di supporto alla ricollocazione professionale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 5, commi 1 e 6, del D. Lgs. 276/03.
4. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione dei comuni, singoli o associati nella forma di unioni di comuni e delle comunità montane, delle camere di commercio e degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, oltre all'assenza della finalità di lucro, sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 276/03 e dall'articolo 11, comma 2, della Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005.



5. I requisiti per l'attività di intermediazione svolta dalle associazioni territoriali dei datori e dei prestatori di lavoro aderenti alle rispettive associazioni nazionali che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro e gli enti bilaterali territoriali costituiti da uno o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), e d), e), del D. Lgs. 276/03.

Art. 6 – Regime particolare per università e fondazioni universitarie

1. Le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie, sono autorizzati a svolgere la sola attività di intermediazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 276/03, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 2, della Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005.
2. Pur non necessitando di provvedimento autorizzatorio ai soggetti di cui al comma che precede è fatto obbligo di comunicare l'avvio dell'attività da produrre sugli appositi formulari e con le modalità all'uopo disposte dalla Regione Marche e di rispettare le disposizioni contenute nell'art. 9 che segue.

Art. 7 – Criteri per attività di verifica del possesso dei requisiti

1. La verifica del possesso del requisito della prevalenza dell'oggetto sociale di cui al precedente comma 3 dell'art. 4, tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 25 del 24/06/2004, verrà effettuata confrontando i dati desumibili dalla contabilità analitica con i dati conferiti, ai sensi del comma 1 del successivo art. 9, nel nodo regionale della borsa lavoro della Regione Marche.
2. La verifica del carattere saltuario o intermittente dell'attività svolta di cui al comma 5 del precedente art. 4 verrà effettuata confrontando le dichiarazioni effettuate con i dati conferiti, ai sensi del comma 1 del successivo art. 9, nel nodo regionale della borsa lavoro della Regione Marche.
3. La Regione Marche al fine di verificare il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione, effettua controlli in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, anche senza preavviso.

Art. 8 - Revoca dell'autorizzazione

1. Qualora emergano casi che evidenzino non conformità alle disposizioni previste nel presente atto o si verificano altre cause aventi valore legale che manifestino la perdita di uno o più



dei requisiti minimi di autorizzazione riportati ai precedenti articoli, la Regione Marche procede alla notifica della irregolarità riscontrata, motivandone le cause e assegna un termine non inferiore a 30 giorni per il ripristino da parte del soggetto delle condizioni minime di autorizzazione. Nel caso in cui il soggetto non rispetti detto termine, l'autorizzazione verrà revocata e la struttura cancellata dalla sezione regionale dell'albo nazionale di riferimento.

Art. 9 – Disposizioni di ordine generale

1. Tutti i soggetti autorizzati ai sensi del presente atto sono obbligati ad interconnettersi con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro attraverso il nodo regionale della Regione Marche nei tempi e con le modalità che verranno comunicate, nonché all'invio alla medesima Amministrazione di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro.
2. Tutti i soggetti autorizzati ai sensi del presente atto devono osservare il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 del D. Lgs. n. 276/03.
3. I soggetti autorizzati ai sensi del presente atto, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 8 bis del D. Lgs. 276/03, non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio e non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni.
4. L'autorizzazione oggetto del presente atto, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1 del D.M. 23/12/2003, sia a tempo indeterminato o provvisoria, è individuale e non può essere oggetto di transazione commerciale, non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di comuni, camere di commercio o istituti di scuola secondaria di secondo grado.
5. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.M. 23/12/2003, è vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento o concessione della autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche. E' altresì vietato il ricorso a contratti di natura commerciale con cui viene ceduta a terzi parte della attività oggetto di autorizzazione compresa l'attività di commercializzazione.
6. Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.M. 23/12/2003, il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in una nuova o diversa società non autorizzata a tempo indeterminato, il venir meno della autorizzazione e la necessità, per la costituenda agenzia, di ottenere una autorizzazione provvisoria.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

Delibera 1115

7. La Regione Marche è soggetto responsabile delle procedure di autorizzazione di cui al presente atto relativamente al proprio territorio.
8. Tutti i termini previsti nel presente atto si intendono sospesi per il periodo che intercorre tra il 1 e il 31 agosto di ciascun anno.
9. Ogni rinvio ad articoli o disposizioni contenute nel D. Lgs. 276/03 o nella Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 si intende effettuato con riferimento a tutte le eventuali modificazioni o integrazioni che verranno approvate successivamente all'adozione del presente atto.
10. Con successivo provvedimento verranno approvate le procedure operative relative in materia di autorizzazione per lo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale oggetto del presente atto.

Oggetto: